

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5498 del 13/11/2020
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SOTTERRANEE AZIENDA AGRICOLA GIULIANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' BASTIA COMUNE DI RAVENNA (RA) PROCEDIMENTO N.RA07A0218
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5614 del 12/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto ACQUE DEMANIO IDRICO – ACQUE SOTTERRANEE – AZIENDA AGRICOLA
:
GIULIANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA - CONCESSIONE PREFERENZIALE
ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO
IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' BASTIA COMUNE DI RAVENNA (RA) -
PROCEDIMENTO N.RA07A0218

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su

Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-1 del 10/01/2020 con individuazione del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.

PRESO ATTO

- della domanda, pervenuta il 27/12/2007 registrata al protocollo regionale con pg.2008.3811 del 07/01/2008 con cui Giuliani Luciano CF GLNLCN40H24H199T, socio amministratore

della Azienda Agricola Giuliani S.S. CF 02116550399, ha richiesto il riconoscimento di concessione preferenziale procedimento RA07A0218, per n. 3 pozzi:

- POZZO P1 codice risorsa RAA5148
 - POZZO P2 codice risorsa RAA7047
 - POZZO P3 codice risorsa RAA5457
- delle integrazioni inviate dall'azienda agricola Giuliani e registrate con pg.2008.54929 del 26/02/2008
- della Relazione idrogeologica inviata dall' Azienda Agricola Giuliani registrata con PG/2020/89807 del 23/06/2020
- delle integrazioni inviate dall'azienda agricola giuliani con PG/2020/93846 del 30/06/2020

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente a seguito della presentazione della domanda di concessione preferenziale nel termine di legge;
- che la richiesta di concessione è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. 3/99;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in ZONA SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso da Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con prot. n. PG/2020/112122 del 04/08/2020;

DATO CONTO CHE

- La Provincia di Ravenna con nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/101801 del 15/07/2020 ha evidenziato che il parere è favorevole alla concessione solo se è dimostrata la non disponibilità di idonea fonte di risorsa idrica superficiale o comunque di altra fonte e quindi l'impossibilità di utilizzo di acque meno pregiate di quelle sotterranee;
- Il Consorzio di Bonifica Romagna, nota registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/117864 del 13/08/2020 dichiara per quanto di competenza che i terreni censiti catastalmente in comune di Ravenna, sez C al fg 120 mapp. 176 di proprietà del sig. Giuliani Alessandro, ricadono in un areale potenzialmente servito da canali ad uso irriguo, nello specifico dagli scoli Fiumicello Superiore e Nagale. Si evidenzia infatti che i terreni limitrofi censiti in comune di Ravenna, sezione C al fg.120, mappali 173/174/175/176/194/195/219, di proprietà del sig. Giuliani Alessandro, risultano già inseriti nei nostri archivi, in quanto autorizzati al prelievo irriguo dal canale consorziale denominato Fiumicello Superiore (autorizzazione n. 4695 del 30/9/1991);
- il sig. Giuliani Alessandro, CF GLNLSN65R23D704S, dichiara "di asservirsi, delle acque derivanti da suddetta concessione per predisporre trattamenti fitosanitari per 3 Ha di actinidia var. G3. Questo è dovuto al fatto che la specie interessata è particolarmente sensibile a variazioni di macro e microelementi, perciò risulta migliore l' utilizzo dell' acqua sotterranea in quanto presenta tali caratteristiche di base rispetto ad un'acqua superficiale: temperature uniformi durante tutto l' anno, povere in gas disciolti, povere in sostanze minerali o organiche in soluzione o in sospensione, basso rischio di contaminazione ed eutrofizzazione. Inoltre essendo il kiwi una specie con ciclo vegetativo lungo, (circa 8/9 mesi) e con un abbondante fabbisogno idrico esistono periodi dell'anno, nella zona indicata servita da canali ad uso irriguo, nello specifico dagli scoli Fiumicello Superiore e Nagle, in

cui per varie ed eventuali i prelievi non sempre possono essere garantiti; anche per questo motivo l' utilizzo dell' acqua del pozzo funge come "soccorso" ad eventuali mancanze di prelievo delle acque superficiali";

VERIFICATO CONSEGUENTEMENTE che le argomentazioni prodotte dal sig. Giuliani Alessandro relativamente all'utilizzo della risorsa idrica permettono di superare le problematiche evidenziate in sede di pareri e che quindi si ritiene che la derivazione sia compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 256 del 22/07/2020 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico: *0610-DQ2-PACS Pianura Alluvionale appenninica-confinato superiore*:

- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
- STATO qualitativo SCAS: BUONO
- Corpo idrico non a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola (trattamenti fitosanitari), finalizzato ad un comparto dichiarato per pozzo P1, pozzo P2, pozzo P3 di circa 23.00.00 Ha coltivati a actinidia (7.30.00 Ha) e seminativo (15.70.00 Ha) le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 746 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 166,00 , quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2020;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 04/11/2020;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per

procedere al rilascio della concessione preferenziale alla ditta Azienda agricola Giuliani SRL, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, all'Azienda Agricola Giuliani C.F. 02116550399 *la* concessione preferenziale con procedura ordinaria per n. 3 pozzi per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ubicati in comune di (RA) loc. Bastia e aventi le seguenti caratteristiche:
 - POZZO P1 (RAA5148) :identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 120 sez C mapp 176; coordinate UTM RER x: 752.214 Y: 907.211; di profondità di metri 60, utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari portata massima di esercizio l/s 3,3, volume complessivo pari a mc/annui 403,92;
 - POZZO 2 (RAA7047): identificato catastalmente al NCT di detto Comune al fg 120 sez. c mappale 248, della profondità di metri 20, coordinate UTM RER x: 752.243, y: 907.109 ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari, portata massima di esercizio 2,00 l/s, volume complessivo pari a 244,8 mc/anno;
 - POZZO 3 (RAA5457): identificato catastalmente al NCT di detto comune al foglio 120, sezione c, mappale 173 della profondità di metri 25, coordinate UTM RER X 752.149, Y: 907.510 ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari, portata massima di esercizio 0,8 l/s per un volume complessivo pari a 97,92 mc/anno;

Portata massima complessiva dei 3 pozzi 6,1 l/s, volume complessivo dei 3 pozzi 746 mc/anno

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione da Giuliani Alessandro CF GLNLSN65R23D704S in data 06/11/2020 (PG/2020/161359 del 09/11/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite, che sostituisce quello approvato in precedenza;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 12,28 euro
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
8. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
11. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle

Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

LA DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Daniela Ballardini

Originale Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola (trattamenti fitosanitari) rilasciata a Azienda agricola Giuliani SRL, C.F. 02116550399 (codice procedimento RA07A0218).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA
CONCESSIONE**

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico 0610 ER-DQ2-PACS avviene mediante n.3 pozzi ubicati in località Bastia del comune di Ravenna (RA) aventi le seguenti caratteristiche:

- POZZO P1 (RAA5148) :identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 120 sez C mapp 176; coordinate UTM RER x: 752.214 Y: 907.211; di profondità di metri 60, utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari portata massima di esercizio l/s 3,3, volume complessivo pari a mc/annui 403,92;
- POZZO 2 (RAA7047): identificato catastalmente al NCT di detto Comune al fg 120 sez. c mappale 248, della profondità di metri 20, coordinate UTM RER x: 752.243, y: 907.109 ad uso irrigazione agricola (trattamenti fitosanitari), portata massima di esercizio 2,00 l/s, volume complessivo pari a 244,8 mc/anno;
- POZZO 3 (RAA5457): identificato catastalmente al NCT di detto comune al foglio 120, sezione c, mappale 173 della profondità di metri 25, coordinate UTM RER X 752.149, Y: 907.510 ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari, portata massima di esercizio 0,8 l/s per un volume complessivo pari a 97,92 mc/anno;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- Il prelievo della risorsa idriche P1, P2, P3 è destinato ad uso irrigazione agricola (trattamenti fitosanitari) per un comparto di circa 23 Ha coltivati a kiwi (7.30.00 Ha) e seminativo (12.560 Ha) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- portata massima complessiva pari a l/s 6,1 ;
- volume annuo complessivo pari a mc 746;

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA

CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare per il **pozzo P1(RAA5148) profondo 60 metri**, idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

Per i **pozzi P2 (RAA7047) profondo 20 metri e P3 (RAA5457) profondo 25 metri**, il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il

ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

8. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento dei canoni entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

4. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di

attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.